DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 6

Ordinamento finanziario degli enti locali

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1992.

Versione in vigore dal 30 agosto 1993, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-330-1993/art-6-ordinamento-finanziario-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it